COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.)

Art. 4

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836

L'Ente avra' un proprio Consiglio di amministrazione e un Collegio di revisori di conti.

Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare ed e' composto di otto membri.

Esso e' composto:

a) del presidente;

b) del direttore generale per il teatro e per la musica presso il Ministero della cultura popolare;

c) di un delegato del Partito Nazionale Fascista;

d) di un consigliere per ognuno degli Enti di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2.

Tra i componenti del Consiglio e' nominato dal Ministro per la cultura popolare il vice presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per la Cultura popolare.

Fanno parte del Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero delle finanze, un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Corte dei conti, nonche' un revisore effettivo designato dagli Enti e dagli Istituti partecipanti.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un consigliere o ad altra persona idonea anche estranea all'Ente, da designarsi dal Ministro per la cultura popolare.

Per la designazione del revisore effettivo in rappresentanza degli Enti e Istituti partecipanti, questi ultimi saranno convocati dal presidente almeno 15 giorni prima della scadenza del quadriennio, e, per la prima nomina, immediatamente dopo la costituzione dell'Ente.

La designazione del revisore rappresentante degli Enti partecipanti sara' fatta a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Versione in vigore dal 29 aprile 1942, non più in vigore dal 27 dicembre 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.)
Estremi	Legge 19 marzo 1942, n. 365
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-teatrale-italiano-per-la-cultura-popolare-e-t-i/art-4-comma-abrogato-dalla-l-14-dicembre-1978-n-836/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it